

settembre 2026

Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

► Settore doganale

- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo all'attuazione di misure di salvaguardia bilaterali sulle importazioni di prodotti di acciaio di cui al regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio e originari di determinati paesi con i quali l'Unione ha concluso accordi di libero scambio GU L, 2026/1930, C/2026/5684, 5.8.2026
- CBAM, la Commissione UE rafforza il supporto agli operatori con nuove linee guida per la fase definitiva
- CBAM, nuove linee guida europee sulla verifica delle emissioni e sull'accreditamento dei verificatori
- Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali Paneuromediterranee
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo alla determinazione del tipo di prove che gli importatori devono fornire per comprovare il paese di fusione e colata, C/2026/6030, GU L, 2026/1963, 31.8.2026
- Versione consolidata del documento riguardante le sanzioni verso Russia e Bielorussia

► Settore accise

- DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 148 - Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (26G00169) (GU Serie Generale n.185 del 11-08-2026 - Suppl. Ordinario n. 30)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 21 prot. n. 556374 dell'11 agosto 2026 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 marzo 2026 - Modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica. Principali disposizioni attuative
- Rideterminazione temporanea delle aliquote nazionali in seguito alla crisi dei mercati internazionali





Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo all'attuazione di misure di salvaguardia bilaterali sulle importazioni di prodotti di acciaio di cui al regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio e originari di determinati paesi con i quali l'Unione ha concluso accordi di libero scambio GU L, 2026/1930, C/2026/5684, 5.8.2026

Con il **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930** del 4 agosto 2026, la Commissione europea ha dato attuazione alle **misure di salvaguardia bilaterali** previste nell'ambito del nuovo regime UE sulle importazioni di **prodotti siderurgici** introdotto dal **Regolamento (UE) 2026/1384**.

Il Regolamento 2026/1384, applicabile dal 1° luglio 2026, ha introdotto un nuovo sistema di salvaguardia per 26 categorie di prodotti di acciaio, prevedendo contingenti tariffari per complessive 18.345.922 tonnellate e un **dazio del 50% ad valorem** sulle importazioni effettuate oltre i quantitativi disponibili.

Il successivo Regolamento 2026/1930 interviene specificamente sulle importazioni provenienti da alcuni Paesi con i quali l'UE ha concluso accordi di libero scambio, applicando le salvaguardie bilaterali previste da tali accordi. I Paesi interessati sono **Albania, Israele, Giordania, Marocco, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Tunisia e Turchia**.

Per i prodotti siderurgici originari di tali Paesi, il dazio del 50% trova applicazione **quando risultano esauriti sia gli eventuali contingenti specifici assegnati al singolo Paese, sia i contingenti ai quali esso può accedere in concorrenza con altri Paesi**.

Ai fini dell'applicazione delle misure assume particolare importanza anche l'origine delle merci, che deve essere determinata secondo le regole dell'origine non preferenziale previste dal Codice doganale dell'Unione.

Per gli importatori diventa quindi fondamentale verificare la categoria del prodotto siderurgico, il Paese di origine e la disponibilità del relativo contingente tariffario, poiché l'esaurimento dei contingenti può comportare l'applicazione del dazio aggiuntivo del 50%.

Il Regolamento 2026/1930 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 5 agosto 2026 ed è entrato in vigore il giorno successivo.

CBAM, la Commissione UE rafforza il supporto agli operatori con nuove linee guida per la fase definitiva

La Commissione europea ha pubblicato in data **14 agosto 2026** una serie di **dieci documenti di orientamento** per supportare gli operatori nell'applicazione del **CBAM** durante il **periodo definitivo**. Le guide sono rivolte principalmente ai produttori situati fuori dall'UE, ai dichiaranti CBAM autorizzati e ai verificatori.

La documentazione comprende **quattro guide generali e sei guide settoriali**.

Le guide generali illustrano:

- i concetti fondamentali del CBAM,
- i ruoli e le responsabilità degli operatori,
- le modalità di monitoraggio e calcolo delle emissioni incorporate, nonché
- il meccanismo di adeguamento legato alle assegnazioni gratuite nell'ambito dell'EU ETS.

Le guide settoriali sono dedicate a **cemento, idrogeno, fertilizzanti, ferro e acciaio, alluminio ed elettricità** e contengono esempi pratici di applicazione.



L'iniziativa mira a preparare le imprese agli obblighi del periodo definitivo del CBAM, che includono il **monitoraggio delle emissioni**, la **rendicontazione dei dati** e gli **adempimenti finanziari** connessi ai certificati CBAM. Le guide aiutano gli operatori a comprendere le **nuove regole di calcolo delle emissioni** rispetto alla fase transitoria, a predisporre adeguati **Monitoring Plan**, a utilizzare correttamente i **valori predefiniti** messi a disposizione dalla Commissione e ad applicare gli aggiustamenti relativi alle **quote gratuite ETS**.

CBAM, nuove linee guida europee sulla verifica delle emissioni e sull'accreditamento dei verificatori

La Commissione europea ha pubblicato, **il 24 agosto 2026**, **nuove linee guida** dedicate alla verifica delle emissioni incorporate nelle merci CBAM e all'accreditamento dei verificatori, accompagnate dalle indicazioni operative per l'accesso al registro CBAM.

Il documento approfondisce i **requisiti di competenza, indipendenza e imparzialità dei verificatori**, illustrando le modalità di controllo dei piani di monitoraggio, delle emissioni incorporate, dei precursori e degli adeguamenti relativi alle assegnazioni gratuite EU ETS. Particolare attenzione è dedicata alla **verifica dei singoli impianti produttivi e alle visite in loco**, generalmente necessarie nel primo periodo oggetto di verifica.

La disponibilità di dati correttamente verificati consentirà agli importatori di utilizzare le **emissioni effettive nella dichiarazione CBAM**, evitando il ricorso ai valori predefiniti e favorendo una determinazione più puntuale dei certificati da acquistare.

I verificatori accreditati possono accedere al registro CBAM dal **1° settembre 2026**, mentre le prime relazioni relative alle emissioni del 2026 potranno essere emesse a partire da **gennaio 2027**. La Commissione raccomanda di rendere disponibili tali informazioni agli importatori, indicativamente, **entro metà agosto 2027**, in vista della presentazione della dichiarazione annuale e della restituzione dei certificati entro il **30 settembre 2027**.

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali Paneuromediterranee

In **data 28 agosto**, la Commissione europea ha pubblicato un **nuovo avviso** sull'applicazione del **cumulo diagonale dell'origine nella zona paneuromediterranea (PEM)**, aggiornando le combinazioni di Paesi tra i quali è possibile utilizzare tale meccanismo.

Il cumulo diagonale consente, a determinate condizioni, di utilizzare materiali originari di un Paese della zona PEM nella produzione effettuata in un altro Paese partecipante, ai fini dell'acquisizione dell'origine preferenziale del prodotto finale. La sua applicazione richiede tuttavia che tra i Paesi coinvolti siano in vigore **accordi contenenti regole di origine compatibili**.

L'avviso **aggiorna le tabelle** che indicano tra quali Paesi il cumulo può essere applicato e a partire da quale data, tenendo conto della progressiva introduzione delle regole PEM rivedute del 2023 e della coesistenza, in alcune relazioni, con le precedenti regole di origine.

Per le imprese che operano nell'area PEM è quindi importante **verificare**, prima di applicare il cumulo, la **specifica combinazione** di Paesi coinvolti nella catena produttiva e le regole di origine applicabili.

L'aggiornamento assume particolare rilevanza per la corretta applicazione delle preferenze daziarie e per la gestione delle relative prove dell'origine preferenziale.

Si segnala che, in data 2 settembre 2026, [l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato l'Avviso prot. n. 17450](#), avente ad oggetto la medesima tematica.



Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo alla determinazione del tipo di prove che gli importatori devono fornire per comprovare il paese di fusione e colata, C/2026/6030, GU L, 2026/1963, 31.8.2026

Con il **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963** del 28 agosto 2026, la Commissione europea ha definito la documentazione che gli importatori devono fornire per **comprovare il Paese di fusione e colata dei prodotti siderurgici interessati dal Regolamento (UE) 2026/1384**. La misura punta a rafforzare la tracciabilità delle importazioni di acciaio nell'Unione.

Per Paese di fusione e colata si intende il luogo in cui il **ferro o l'acciaio grezzo viene inizialmente prodotto in forma liquida e successivamente colato** nel suo primo stato solido dopo la fusione, compresa la rifusione dei rottami. Si tratta quindi di un'informazione specifica sulla filiera produttiva dell'acciaio.

Dal **1° ottobre 2026**, al momento dell'importazione nell'UE, gli importatori dovranno **fornire un certificato del produttore** contenente il Paese di fusione e colata e il numero di colata dell'acciaio importato. Qualora il certificato non riporti una di queste informazioni, potrà essere integrato con altri documenti, tra cui fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, dichiarazioni dei fornitori, documenti di produzione, documenti doganali del Paese esportatore o corrispondenza commerciale.

È previsto un **periodo transitorio fino al 30 settembre 2027** durante il quale, se il certificato del produttore non può essere fornito, tali documenti alternativi potranno essere utilizzati anche autonomamente, purché contengano le informazioni richieste. Dal **1° ottobre 2027**, invece, questa possibilità viene meno e il certificato del produttore diventa quindi il documento di riferimento, eventualmente integrato dalle altre prove ammesse.

Il Paese di fusione e colata dovrà essere dichiarato attraverso gli **specifici codici documento TARIC**. Qualora vengano utilizzati documenti alternativi, le autorità doganali effettueranno controlli documentali sulle informazioni e sulle prove presentate. La mancata dichiarazione accompagnata da prove verificabili adeguate comporterà il **rifiuto dell'importazione**.

Per gli importatori di prodotti siderurgici diventa quindi fondamentale verificare con i propri fornitori la disponibilità della documentazione necessaria e adeguare le procedure doganali in vista dell'applicazione dei nuovi obblighi dal 1° ottobre 2026.

Versione consolidata del documento riguardante le sanzioni verso Russia e Bielorussia

Il 24 agosto 2026, la Commissione europea ha pubblicato una **nuova versione consolidata delle FAQ** sull'applicazione delle **sanzioni adottate nei confronti della Russia e della Bielorussia**, riunendo in un unico documento gli orientamenti aggiornati forniti dalla Commissione agli operatori.

Le FAQ rappresentano uno **strumento operativo** per interpretare e applicare le numerose misure restrittive dell'UE e affrontano diversi ambiti, tra cui importazioni ed esportazioni, controlli doganali, beni dual use, servizi finanziari, congelamento dei beni, energia, trasporto e prevenzione dell'elusione delle sanzioni.

La versione consolidata consente quindi alle imprese di consultare in un unico documento le indicazioni della Commissione relative alla **normativa vigente**, comprese le questioni riguardanti due diligence, esecuzione dei contratti, transito delle merci e operazioni commerciali con soggetti o territori interessati dalle restrizioni.

È importante sottolineare che le FAQ non introducono nuove misure restrittive e non sostituiscono la normativa UE, ma forniscono **indicazioni interpretative utili per la sua corretta applicazione**.

Per le imprese che intrattengono rapporti commerciali internazionali, l'aggiornamento costituisce quindi un riferimento importante per verificare la conformità delle operazioni alle sanzioni UE, rafforzando i controlli su merci, controparti, destinazioni, transiti e servizi collegati.



DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 148 - Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonche' in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (26G00169) (GU Serie Generale n.185 del 11-08-2026 - Suppl. Ordinario n. 30)

Con il D.Lgs. 148/2026 (c.d. “decreto correttivo *Omnibus*”) sono state introdotte diverse novità anche in materia di accise.

Tra le principali si segnalano:

- per il Soggetto obbligato accreditato (SOAC):
 - viene esteso da 60 a **120** giorni il termine di efficacia dei provvedimenti di esonero cauzionale già rilasciati;
 - viene ampliato da 5 a **45** giorni il termine entro il quale il SOAC, nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio dei requisiti previsti dalla normativa, è tenuto a fornire all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le informazioni e la documentazione richieste;
- la modifica dell'art. 5, co. 3 del D.lgs. 504/1995 (TUA): i prodotti soggetti ad accisa detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni presso depositi fiscali di terzi non concorrono più alla determinazione della cauzione dovuta;
- le modifiche all'art. 26, co. 5 del D.lgs. 504/1995 (TUA): vengono considerati “**usi non domestici**” anche gli impieghi del **gas naturale**, destinato alla combustione, nelle attività svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti;
- le modifiche agli artt. 53 co. 3 e 56 co. 2 del D.Lgs. 504/95 (TUA): viene ampliato il perimetro delle agevolazioni anche per i servizi ausiliari di alcune officine elettriche e riconosciuti espressamente gli impianti a fonti rinnovabili tra quelli che possono corrispondere l'imposta **mediante canone annuo di abbonamento**;
- le modifiche agli artt. 61 e 62 del D.Lgs. 504/95 (TUA): è stato revisionato il momento impositivo per gli **oli lubrificanti, i bitumi di petrolio e i prodotti affini provenienti da altri Stati membri o da Paesi terzi e destinati a impianti nazionali per essere sottoposti a lavorazione o confezionamento**.

Nello specifico:

- tali prodotti **non** si considerano immessi in consumo al momento dell'introduzione nell'impianto nazionale destinato alla lavorazione o al confezionamento;
- l'immissione in consumo si realizza al momento della successiva cessione ai diretti utilizzatori o consumatori finali, o alle imprese commerciali che ne effettuano la rivendita.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla consultazione del Decreto legislativo.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 21 prot. n. 556374 dell'11 agosto 2026 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 marzo 2026 - Modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica. Principali disposizioni attuative

Con la circolare n. 21/2026, l'Agenzia ha illustrato i principali profili applicativi del [Decreto MEF 10 marzo 2026](#), fornendo chiarimenti e istruzioni operative per l'attuazione delle nuove regole sull'accisa dell'energia elettrica.

In particolare, i temi maggiormente affrontati sono relativi:

- alla qualificazione dei diversi operatori del settore:
 - venditori;
 - autoproduttori;
 - consumatori per uso proprio;
 - consumatori-venditori;
 - soggetti obbligati al versamento del canone;
- alle procedure per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze:
 - adempimenti preliminari per la presentazione delle denunce di attività;
 - documentazione e requisiti oggettivi e soggettivi richiesti;
- alle modalità di calcolo, versamento dell'accisa **mensile** e al nuovo sistema fondato su dichiarazioni **semestrali** e comunicazioni mensili;
 - alla gestione delle cauzioni e del relativo adeguamento periodico;
 - al trattamento fiscale dell'energia autoprodotta, delle reti interne di distribuzione, delle fattispecie esenti o agevolate e degli utilizzi promiscui dell'energia elettrica.

Per ulteriori chiarimenti si consiglia la lettura del Decreto citato e della circolare.



Rideterminazione temporanea delle aliquote nazionali in seguito alla crisi dei mercati internazionali

Di seguito si riportano i dettagli delle variazioni intervenute:

Periodo di validità	Provvedimento	Benzina (€/1000 L)	Gasolio (€/1000 L)	GPL (€/1000 kg)	Gas naturale usato come carburante (€/mc)	HVO - Biodiesel (€/1000 L)
Dal 19/03/2026 al 07/04/2026	D.L 18 marzo 2026 n. 33	472,90	472,90	167,77	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria
Dal 08/04/2026 al 01/05/2026	D.L 3 aprile 2026 n. 42	472,90	472,90	167,77	0	472,90
Dal 02/05/2026 al 10/05/2026	D.L 30 aprile 2026 n. 63	622,90	472,90	242,77	0	472,90
Dal 11/05/2026 al 22/05/2026	D.M 8 maggio 2026	622,90	472,90	242,77	0	617,40
Dal 23/05/2026 al 06/06/2026	D.L 22 maggio 2026 n. 89	622,90	572,90	242,77	0	572,90
Dal 07/06/2026 al 03/07/2026	D.M 05 giugno 2026	622,90	572,90	242,77	0	617,40
Dal 28/07/2026 al 29/07/2026	D.M 27 luglio 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria
Dal 30/07/2026 al 06/08/2026	D.L 27 luglio 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	532,90
Dal 07/08/2026 al 24/08/2026	D.L 05 agosto 2026 n.139	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	532,90
Dal 25/08/2026 al 26/08/2026	D.M 20 agosto 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria
Dal 27/08/2026 al 05/09/2026	D.L 26 agosto 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	532,90
Dal 06/09/2026 al 10/09/2026	D.M 4 settembre 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria

Si precisa, inoltre, che le modifiche riguardanti benzina e gasolio si applicano anche agli **impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica**:

- Gasolio agricolo: 22% dell'aliquota applicabile per il gasolio;
- Benzina agricola: 49% dell'aliquota applicabile per la benzina.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione dei provvedimenti citati.

CONTATTI

BDO Trade & Customs S.r.l.
Via San Raffele, 5
20121 Milano
Tel. 02 58 20 10

customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 7 settembre 2026.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Tax S.r.l. Stp - Customs & Excise Duties News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list

